



GIUSEPPE DELLA PIETRA

PER UN PROCESSO CIVILE DAVVERO TELEMATICO

In questo saggio l'Autore propone alcune tecniche suggerite dall'informatica allo scopo di ottimizzare e velocizzare il processo civile.

In this article the Author shows some methods to use computer technology in order to improve and speed up the civil trial.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. L'udienza «twitter». - 3. Le prove «youtube». - 4. Deposizioni al difensore. - 5. Sentenze in «chat». - 6. Documenti «on line». - 7. Impugnazioni «smart». - 8. Richiesta d'indirizzo telematico. - 9. *Restyling* processuale. - 10. Epilogo.

1. Introduzione

Trent'anni di riforme del processo civile sembrano passati invano. Ogni nuovo governo erge a punto d'onore l'ennesimo ritocco del rito civile: che non risolverà nulla, e che, anzi, fra vecchi e nuovi riti complicherà vieppiù la gestione dei giudizi.

Sfugge tuttora che è dal versante informatico, non da quello normativo, che occorre intervenire. Dal travaso in telematico del processo classico, come finora è stato, occorre passare a un processo totalmente ripensato in chiave informatica.

Spiace (ri)dirlo, ma è tempo che il caro, vecchio codice di procedura civile, feticcio dei nostri studi universitari e compagno amorevole di quelli più maturi, vada in soffitta. Al suo posto va elaborato un progetto che, senza necessariamente stravolgerne le linee, ne veda ripensati le cadenze e gli istituti, in modo che l'informatica ne penetri la struttura e funga da volano di processi più celeri e meno barocchi di quelli che tali un tempo non erano, ma che oggi, fra interpolazioni di norme più o meno provvide e «verniciatura» telematica dell'antico rito, sempre più tali appaiono.

L'opera è titanica, me ne rendo conto. Ad essa devono dedicarsi informatici, studiosi e operatori del diritto con pari dignità e perfetta interazione, in modo che il prodotto riesca davvero soddisfacente sia dal versante informatico che da quello giudiziario. E dovrà trattarsi, a mio avviso, di un costante *work in progress*. Immagino, cioè, un cantiere sempre aperto e una commissione sempre all'opera, capace di adattare con tempestiva continuità il processo alle nuove soluzioni che l'informatica diuturnamente offre, e questa alle istanze ogni giorno diverse e originali che senz'altro già oggi sorgono, e domani rampolleranno ancor più nel nuovo, stimolante «ambiente» telematico.

Non è di questa immensa fatica che intendo qui occuparmi: non direttamente, perlomeno. In forma più ridotta e forse, negli auspici, di più immediata utilità, vorrei provare ad abbozzare alcune tecniche a mio avviso proficue per il futuro del processo telematico: non solo quello remoto, di un nuovo codice di rito davvero informatizzato; ma anche quello prossimo, sol che qualcuna di queste proposte si volesse trasfondere in una riforma «altra» da quella classica

(per non dir trita) di cui all'ipotizzata «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie». Alcuni dei modelli che sto per fornire sono, in effetti, e sol che piacciono, di pressoché immediato travaso. Voglio dire, cioè, che potrebbero essere recepiti in una novella di rapida approvazione, di sollecita applicazione e di nessun costo per il sistema. La valutazione dei benefici la rimetto non ai nostalgici del processo che fu, ma ai visionari del processo che sarà, nella consapevolezza che il processo civile, allo stato attuale, all'evidenza non è (nel senso evidente che è ben lontano dagli *standard* minimi che dovrebbe almeno raggiungere).

Il lavoro procederà a campione, nella consapevolezza che mill'altre sono le innovazioni che si potrebbero suggerire. In questa luce, vedrei la commissione deputata a rivedere prima, e ad aggiornare poi, il nuovo codice non come un'accolta di scienziati orgogliosamente rinchiusi nel loro laboratorio, ma come un'assemblea aperta, costantemente ricettiva di idee, istanze, suggerimenti che le proverranno (telematicamente, *ça va san dire*) dagli utenti.

Con l'avvertenza che in un mondo ormai totalmente immerso nell'infosfera può non guastare dare a qualcuna delle innovazioni un nome «social», che ne veicoli con immediatezza la portata anche fuori della cerchia d'iniziati alla scienza processuale.

2. L'udienza «twitter»

Il giorno dell'udienza ciascun difensore invia con PEC al giudice e all'avversario le proprie deduzioni (massimo 1500 caratteri non contando gli spazi: all'incirca i primi quattro capoversi dell'introduzione di questo scritto). Ciascun difensore replica nello stesso modo con massimo 750 caratteri. All'uno e all'altro scopo soccorrono ancor meglio le applicazioni già diffuse nella pratica¹, che permettono di caricare sul *web* le proprie deduzioni associandole a un codice, da fornire poi al giudice per aprire e scaricare il relativo *file*. La cancelleria li fonde nel verbale d'udienza e il giudice provvede immediatamente sulle relative istanze o si riserva di farlo².

In questo modo la comparizione personale di avvocati e parti viene limitata alle sole ipotesi in cui non è eludibile (sostanzialmente, i mezzi di prova, salvo quanto dirò oltre). Nella maggior parte dei casi tutti opereranno da remoto, con effetti benefici sulla mobilità, sull'affollamento delle strutture giudiziarie, sui tempi di risposta del giudice.

È chiaro che a questo punto il nome di udienza sarà conservato solo ragioni di tradizione. Non di audizione personale, all'evidenza, si tratterà, e men che meno dell'incontro di avvocati e

¹ Penso, ad esempio, all'usatissimo *note.diritto pratico.it*, generalmente gradito da giudici e avvocati.

² È uno dei modelli oggi ipotizzati dall'art. 83, 7° co., lett. h, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in tema di misure per fronteggiare l'emergenza da coronavirus: i capi degli uffici giudiziari possono disporre "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice". Fuori della logica emergenziale che ispira il decreto-legge, non mi convince, invece, "la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto ..." (lett. f della stessa disposizione). In un'ottica di normalità, trovo impegnativo, per il numero di cause assegnate giornalmente a ciascun giudice, e rischioso, per le questioni d'invalidità cui può dar luogo (si pensi alla parte che allegghi di non essere riuscita a connettersi per difetti del sistema in quel giorno, a quell'ora) il pur teoricamente auspicabile sistema di vedersi e parlarsi tutti in modalità interattiva. Senza considerare che, se è richiesta la presenza della parte in udienza, ciò sarà il più delle volte per incumbenti (interrogatorio libero o formale, giuramento, tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio, esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o dell) che ne suggeriscono la partecipazione personale davanti al giudice.

giudice, ma di un luogo virtuale per lo scambio di deduzioni, da tradursi ben presto (ma anche subito, a mio avviso) in un semplice termine entro il quale quelle deduzioni devono pervenire.

3. Le prove «youtube»

Le prove orali (interrogatori, testimonianze) non sono più verbalizzate per iscritto, ma filmate con *smartphone* dall'avvocato che le ha richieste (cui spesso è già affidata la ben più scomoda stesura del verbale), ma anche dall'altro difensore, se ritiene. Poi l'uno o entrambi versano il relativo *file* nel fascicolo telematico³. In questo modo non si perde tempo nella scrittura, non s'impiegano risorse dell'ufficio e in sede di decisione il giudice potrà cogliere tono e sfumature delle deposizioni, sovente decisivi e oggi certo non rese dal verbale scritto.

Genuinità e integrità del relativo *file* sono garantite in via di fatto dalla facoltà di ripresa incrociata, che scoraggerà manipolazioni che l'avversario potrà facilmente smascherare, e in chiave di diritto dal consueto meccanismo del disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c.

Non diversamente potrà procedere il consulente d'ufficio nella documentazione di incontri e sopralluoghi, salvo affidare allo scritto (cioè al documento informatico) calcoli, rilievi, misurazioni, deduzioni che non possono essere resi – o che comunque non è conveniente siano esplicitati – con la sola rappresentazione video.

4. Deposizioni al difensore

Legherei alla superiore innovazione altra che non è strettamente indotta dal processo telematico, ma a mio avviso suggerita dalla necessità di velocizzare i giudizi in genere: ieri cartacei, oggi telematici.

Modernizzerei e renderei obbligatoria la testimonianza al difensore, depurandola degli orpelli allestiti dall'art. 257-*bis*, c.p.c., che l'hanno condannata fin da principio alla sostanziale inoperatività.

La testimonianza consisterà in un racconto orale (anche in forma di domande e risposte) reso dal testimone all'avvocato, che lo avrà preventivamente ammonito, sia oralmente che per iscritto, dell'obbligo di dire la verità, sotto comminatoria di sanzioni penali particolarmente severe (da rimodulare). Filmato della deposizione, PDF della dichiarazione scritta e documento d'identità del testimone saranno poi versati dal difensore nel fascicolo telematico.

Trasformata in questo modo in prova precostituita, la testimonianza non dovrà più essere sottoposta al vaglio di ammissione, ma potrà essere fornita liberamente (nel numero, nelle persone, nell'oggetto della deposizione) dal difensore nel termine per i mezzi istruttori.

In sede di decisione il giudice visionerà le deposizioni testimoniali e valuterà se prestar fede alle sole deposizioni «unilaterali» o se le circostanze (contrasto fra deposizioni, dubbi sulla genuinità, delicatezza della causa ecc.) non gli suggeriscano di far comparire uno o più testimoni per interrogarli liberamente sui fatti narrati al difensore, da soli o in contrasto con il testimone che ha narrato l'opposto. A quel punto, se il testimone non compare, o comparendo emerge come falsa la narrazione fornita nello scritto, il giudice espunge quella deposizione dal processo, trasmette il verbale d'udienza con la deposizione raccolta in udienza, e quella filmata di cui assume il contrasto, al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale.

³ L'attuale impianto del processo telematico ancora non riconosce i comuni formati in cui vengono editati filmati e fotografie. Il problema mi sembra, però, di agile e ineludibile soluzione.

5. Sentenze in «chat»

Scaduto il termine per le repliche, o dopo la discussione orale di cui agli artt. 281-*quinquies* e 281-*sexies*, il giudice sottopone ai difensori delle parti bozza di sentenza. Ciascun difensore sottopone telematicamente al giudice entro un certo termine le osservazioni per cui ritiene debba variare il tenore della decisione. Il giudice deposita la sentenza rendendo conto delle ragioni per cui ritiene di respingere o di accogliere le proposte di modifica, e perciò di confermare o di emendare il testo inviato in prima battuta alle parti.

È in sostanza il meccanismo allestito con un certo successo per la consulenza tecnica dall'art. 195 c.p.c., che qui potrebbe essere impiegato con migliore profitto. Visto che le parti si sono già espresse circa motivazione e dispositivo della futura sentenza, appello e ricorso per cassazione potranno essere ristretti alle sole censure devolute preventivamente al giudice e da questi non recepite nella versione finale.

La tecnica avrebbe duplice funzione: scongiurare gli errori del giudice a monte, più di quanto ai difensori oggi non riesca con le memorie finali, formulate senza conoscere il reale pensiero del giudicante su quella lite; rendere l'appello vera e propria *revisio*, ben più di quanto accada oggi per effetto dell'art. 345 c.p.c., perché a quel punto l'impugnazione concernerebbe vizi «consapevoli» della pronuncia, e cioè profili sui quali il giudice sa che la parte dissente, e perciò meritevoli da parte sua di un *surplus* di meditazione (e, di riflesso, di motivazione). Il gravame più non comprenderà, invece, gli errori che si ascrivono al giudice per svista o per trascuratezza, che a quel punto sarebbero «bilaterali», nel senso che ciascuna parte imputerebbe a sé di non aver segnalato preventivamente al giudice il travisamento o l'omissione⁴.

6. Documenti «on line»

Fin dagli albori del processo telematico suona obsoleto l'art. 87, disp. att. c.p.c.⁵, dettato ai tempi in cui il fascicolo era esclusivamente cartaceo. Eppure ancora a nessuno è venuto in mente di modificarlo, sicché il deposito telematico dei documenti a tutt'oggi di per sé non basta, sempre occorrendo la comunicazione del relativo elenco alle altre parti, o la loro menzione nel verbale d'udienza. A rigore, anzi, la menzione neppure dovrebbe soccorrere nel caso di deposito telematico, che avviene per definizione fuori e prima dell'udienza, con relativa necessità di trasmettere il relativo elenco all'avversario. Fuori schema, del resto, è ormai anche il deposito in udienza, atteso che, in un processo in cui tutto ciò che è posteriore alla costituzione della parte va prodotto in telematico, anche i documenti esibiti all'udienza vanno poi versati nel fascicolo informatico.

La disposizione esige perciò un *restyling*, che la renda più efficiente e soprattutto compatibile con il modello telematico. Dovrebbe rendersi il deposito nel fascicolo informatico necessario e sufficiente per ritenere acquisito al processo il documento. La cancelleria, si sarebbe detto

⁴ In quest'ottica, dall'art. 345, 2° co., c.p.c., si potrebbe espungere del tutto il richiamo alle eccezioni nuove che, pur rilevabili d'ufficio, sarebbero precluse ove la parte non le abbia prospettate al giudice nelle osservazioni alla bozza di sentenza.

⁵ "I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale".

ieri, il sistema direi oggi, comunica alle altre parti il deposito del documento (ma, direi, a questo punto con nessuno sforzo, direttamente il documento), che in tal modo sarà pienamente conosciuto da tutti senza necessità di elenco o di menzione.

7. Impugnazioni «smart»

Da quando gli avvocati sono dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata, obbligatorio e «pubblico» (risultante, cioè, da quegli elenchi che ne abilitano l'impiego per le notifiche telematiche) e, soprattutto, da quando le cancellerie sono tenute a comunicare i provvedimenti del giudice non più con biglietto e per estratto, ma con PEC e in versione integrale, la distinzione fra termine breve e termine lungo d'impugnazione non ha più senso. È ormai tempo di unificare il termine, semmai fissandolo nella misura intermedia di tre mesi, e stabilire che decorra sempre e solo dalla comunicazione del provvedimento per esteso fatta dalla cancelleria. Nelle situazioni patologiche in cui la cancelleria dovesse omettere l'adempimento, la parte che voglia far decorrere il termine potrà stimolare l'ufficio a compiere la comunicazione, comunque doverosa. A quel punto conserverei il termine lungo per i soli casi, ancor più singolari, in cui la cancelleria ometta e nessuna delle parti solleciti l'attività. Trattandosi di ipotesi a dir poco anomala, e di gran lunga marginale, allungherei in questo caso a due anni il termine oltre il quale si forma comunque il giudicato.

Dal versante dell'impugnazione, sfrutterei anche in altro modo la circostanza che gli indirizzi PEC degli avvocati sono editati in pubblici elenchi e censiti negli archivi degli uffici giudiziari (o, quantomeno, annotati nel fascicolo telematico di ciascun processo).

Nel nuovo scenario informatico perde di senso la distinzione fra notifica e iscrizione a ruolo, intesi come atti separati e distintamente volti a creare il raccordo di chi impugna con l'avversario, da un lato, e con l'ufficio, dall'altro. Potrebbe stabilirsi che le impugnazioni si propongono tutte con ricorso, da depositare telematicamente presso l'ufficio giudiziario competente (Cassazione compresa). Il giudice fissa l'udienza e a quel punto ricorso e decreto sono trasmessi⁶ ai difensori delle altre parti dalla cancelleria via PEC.

8. Richiesta d'indirizzo telematico

La difficoltà di notificare l'atto di avvio del processo (citazione o ricorso) a mezzo PEC sorge tuttora (e resisterà ancora a lungo) dalla circostanza che la gran parte dei destinatari non figura negli elenchi dai soli quali è possibile attingere gli indirizzi di posta certificata utili per le notifiche.

Onde sgravare gli addetti alle notificazioni ancor più di quanto non sia già accaduto con le comunicazioni via PEC e le notifiche telematiche tra avvocati, si può prevedere che il difensore dell'attore possa (e, fors'anche, debba) inviare raccomandata al futuro convenuto in cui espone succintamente il tema dell'incipiente giudizio e lo invita a far pervenire entro un certo termine o il nome di un avvocato di fiducia o un indirizzo di posta elettronica certificata

⁶ Il verbo non è impiegato casualmente. In un «ambiente» in cui il mezzo di trasmissione è il medesimo (la PEC) e l'oggetto della trasmissione è identico (l'atto o il provvedimento per esteso) non ha più gran senso distinguere fra comunicazione e notificazione, se non per alludere al diverso soggetto che le esegue (cancelliere o difensore) e alle distinte formalità che devono accompagnarle (per le notifiche, quelle essenzialmente dettate dall'art. 3-bis, l. n. 53/1994).

(chiaramente esterno a quegli elenchi) presso cui gradisce ricevere la notifica via PEC. La raccomandata avvertirà il «convenendo» che, ove non risponda all'invito, la sua costituzione in giudizio a mezzo di difensore sconterà un contributo unificato pari a quello versato dall'attore (chiaramente aggiuntivo rispetto a quello dovuto in caso di riconvenzionale o di chiamata in causa).

Alla raccomandata d'invito si potrebbe assegnare effetto interruttivo della prescrizione (sia pur solo istantaneo) non solo pari alla costituzione in mora (di cui l'invito di per sé godrà, sol che l'enunciazione della pretesa sia sufficientemente determinata), ma esteso anche ai diritti potestativi e, di conserva, alle azioni costitutive (la cui prescrizione, com'è pacifico, non è oggi interrotta dalla mera manifestazione stragiudiziale dell'intenzione di esercitare quel diritto e di promuovere la correlativa azione).

9. Restyling processuale

L'impianto informatico induce uno svecchiamento del codice di rito che per un verso s'impone da sé, per l'altro esige che regole processuali ormai obsolete siano ripensate e rimodellate sul nuovo mezzo.

Con l'obbligo di eseguire in forma telematica ogni deposito successivo alla costituzione della parte, ormai in vigore da cinque anni, non ha più senso imporre a chi impugna di ridepositare il proprio fascicolo davanti al giudice dell'impugnazione. Atti e documenti di ciascuno (più non esistendo in senso fisico le produzioni di parte) saranno acquisiti in automatico al fascicolo dell'impugnazione e direttamente consultabili (come, di fatto, già accade) da quel giudice.

Si dirà che almeno il fascicolo primigenio, in caso di costituzione cartacea, andrà ritirato e ridepositato dalla parte. Vero è, però, che dopo oltre un lustro di sperimentazione è giunto il tempo d'imporre la costituzione telematica già in tribunale e in corte d'appello, e poi via via in Cassazione e davanti ai giudici di pace.

Del pari, non ha più senso che l'autore dell'impugnazione estraiga la sentenza dal fascicolo telematico del grado precedente per depositarla in quello del grado successivo. La traslazione dell'intero fascicolo (meglio, la sua diretta consultazione, non essendoci bisogno di un materiale travaso) fornirà al giudice superiore anche la sentenza impugnata.

Ancor meno è dato continuare a imporre al ricorrente in Cassazione la vetusta prassi di sollecitare al cancelliere del giudice d'appello la trasmissione del fascicolo d'ufficio per poi depositare l'istanza in duplo presso la Cancelleria della Corte, che la rispedirà allo stesso cancelliere che l'ha vistata perché spedisca a Roma il fascicolo d'ufficio!

Onde scongiurare questo ormai inverosimile percorso, non c'è bisogno di attendere la sospirata informatizzazione del giudizio in Cassazione. Basterà già oggi abilitare i giudici supremi alla consultazione dei fascicoli telematici dei gradi precedenti, e atti e documenti saranno tutti lì, dispiegati davanti al collegio senza che sia necessaria l'attività di nessuno perché giungano in Cassazione.

Nella cornice delle superiori innovazioni, è anche da superare l'idea che esistano per la stessa causa più fascicoli telematici, uno per ciascun grado. Converrà assegnare all'origine un unico numero di ruolo generale, che il processo conserverà in tutti i gradi successivi, in modo che il fascicolo telematico si offrirà ai giudici delle varie impugnazioni senza soluzioni di continuità, come un'unica sequela di atti e documenti tutti impiegabili per la decisione, perché tutti ormai acquisiti al giudizio.

In questa prospettiva andrebbe definitivamente esplicitato che il principio di acquisizione processuale opera ormai non più solo a valle, sul piano effettuale della prova, ma anche a monte, nel senso che una volta che il documento⁷ è versato nel fascicolo telematico la parte non può più ritirarlo, né nel corso del grado⁸, né da grado a grado, restando contumace e così non ridepositando il fascicolo (o i fascicoli) del grado precedente (o dei gradi precedenti)⁹.

10. Epilogo

Si tratta, come si vede, di proposte a macchia di leopardo, che il Ministero potrebbe lanciare come «esche» per verificarne a breve l'impatto migliorativo: sensibile e immediato, a mio avviso.

Alla trasfusione si potrebbe procedere anche per gradi, somministrando due, massimo tre per volta delle superiori innovazioni per saggiarne nel breve il funzionamento, la resa e il gradimento presso gli operatori.

Nella consapevolezza, in ogni caso, che solo di *ballons d'essai* si tratterebbe, in vista della riscrittura in chiave davvero telematica dell'intero processo civile. Opera cui, a mio avviso, non ci si può più sottrarre.

Giuseppe della Pietra

Ordinario dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

⁷ È chiaro che nel nuovo ambiente telematico la nozione di documento si dilata fino a comprendere anche le deposizioni testimoniali raccolte dai difensori nel modo che ho prospettato nel testo (*supra*, § 4).

⁸ Come, invece, in modalità cartacea, la giurisprudenza indulge talora a consentire: Cass., 12 dicembre 2017, n. 29716; Cass., 26 aprile 2017, n. 10224; Cass., 15 marzo 2004, n. 5241.

⁹ Eventualità che, sempre nell'era della carta, l'avversario può scongiurare solo se ha avuto cura di estrarre copia dei documenti di cui intende giovare e di ridepositarli nel grado successivo: Cass., 9 giugno 2016, n. 11797; Cass., 10 marzo 2015, n. 4806; Cass., 22 gennaio 2013, n. 1462. Salvo che il giudice cui è stato chiesto di ritirare il fascicolo nel corso del processo abbia imposto alla parte di depositare copia dei documenti in esso presenti, proprio in ossequio al principio di acquisizione processuale nella più lata accezione di cui nel testo: Cass., 14 gennaio 2016, n. 455; Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498.